



16874-22

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -  
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Rel. Consigliere -  
Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -  
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -  
Dott. ANNA MOSCARINI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ  
PROFESSIONALE  
PER ERRATA  
DIAGNOSI.

Ud. 09/03/2022 - CC

R.G.N. 7657/2020

Proton 16874  
Rep.

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

sul ricorso 7657-2020 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis), che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

#### *contro*

(omissis) e (omissis) , elettivamente domiciliati  
in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
(omissis), che li rappresenta e difende;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 7667/2019 della CORTE D'APPELLO di  
ROMA, depositata l'11/12/2019;

Fuc

16874  
2022

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

### FATTI DI CAUSA

1. (omissis) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la dottoressa (omissis) e l'Ospedale (omissis) chiedendo che, previo accertamento della responsabilità professionale della ginecologa per ritardo diagnostico, i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni da lei sofferti.

A sostegno della domanda espose che, recatasi dalla dottoressa (omissis) in data (omissis) per una visita, la stessa aveva omesso di prescriverle ulteriori accertamenti, nonostante dalle recenti ecografie portate in visione risultasse già la sospetta esistenza di una patologia tumorale.

Fuc

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Nel corso del giudizio venne a mancare la parte attrice e si costituirono in sua vece gli eredi (omissis), insistendo per l'accoglimento della domanda.

Il giudizio fu interrotto nei confronti dell'Ospedale, posto in procedura concorsuale di amministrazione straordinaria e proseguì nei soli confronti della dottoressa (omissis).

Il Tribunale accolse la domanda e condannò la professionista al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 65.874, oltre rivalutazione e interessi e con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla convenuta soccombente e la Corte d'appello di Roma, con sentenza dell'11 dicembre 2019, ha rigettato l'appello, condannando l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso la dottoressa (omissis) con atto affidato ad un solo motivo.

Resistono (omissis) con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-*bis* cod. proc. civ., e la ricorrente ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 196 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativamente alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.

Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello, appiattendosi in modo acritico sulle posizioni del c.t.u., non avrebbe illustrato le ragioni per le quali aveva rifiutato di procedere al rinnovo della consulenza, così come richiesto. Il rinnovo era da ritenere doveroso, anche perché i dati risultanti dalle ecografie prodotte dalla paziente non dimostravano, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, che la patologia tumorale fosse già molto avanzata in occasione della visita del 2 gennaio 2006. Il ricorso contesta la sentenza anche nella parte in cui ha considerato errato l'intervento effettuato dalla ricorrente, nel maggio 2006, in laparoscopia anziché in laparotomia.

Fulc

1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile.

Osserva la Corte che la sentenza impugnata non si è limitata a recepire le conclusioni del c.t.u., ma ha pure dato conto del perché le diverse conclusioni della parte appellante non erano meritevoli di accoglimento, ritenendo quindi non necessario il rinnovo della consulenza tecnica. A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta richiamando anche un ampio passaggio della c.t.u., la quale ha posto in

luce le ragioni per le quali, essendo il tumore allo stadio IIIC nel maggio 2006, ciò lasciava presupporre che lo stesso dovesse essere almeno allo stadio II nel momento della visita, cioè il gennaio 2006. Per cui un tempestivo intervento diagnostico della ginecologa avrebbe potuto garantire alla paziente una vita più lunga e in condizioni migliori.

Ne consegue che il ricorso si risolve, attraverso l'apparente formulazione di una censura di violazione di legge, in una censura di vizio di motivazione, che finisce col sollecitare la Corte ad un diverso e non consentito esame del merito. Non sussiste, d'altronde, la prospettata omissione nei sensi ammessi dall'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., poiché la questione professionale medica posta all'esame in sede di merito è stata ampiamente esaminata dalla Corte d'appello.

Fuc

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

#### **P.Q.M.**

La Corte *dichiara* inammissibile il ricorso e *condanna* la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte

della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Fuc

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 9 marzo 2022.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 25/5/22

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa ~~Marika Gagliardi~~